



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

AREA TECNICA		
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE		
	N° 43	Data 18.02.2010

**OGGETTO: LEGGE 448/1998 ART. 8 COMMA 10 LETTERA C) e SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.
INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE IN
ZONA CLIMATICA "E" – ZONE NON METANIZZATE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria gli adempimenti previsti dagli articoli 151, comma 4 e 183 comma 9 del Dlgs 267/2000.

Data: 18.02.2010

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 135 in data 04.07.1995 ha approvato la delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada;
- che l'art. 8 comma 10 lettera c) della Legge 23.12.1998 n. 448 stabilisce il beneficio della riduzione del prezzo di acquisto del gasolio e del GPL usati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;
- che la sostituzione della lettera c) da parte dell'art. 12 comma 4 della legge 23.12.1999 n. 488 ha esteso il beneficio dello sconto sul prezzo di vendita dei quantitativi dei predetti combustibili alle frazioni non metanizzate dei Comuni metanizzati della zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412/1993;
- che il Comune di Verzuolo appartiene alla zona climatica "E" ai sensi del D.P.R. 412/1993;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2001 "Benefici su costi combustibili da riscaldamento e GPL in favore di parti del territorio non metanizzate ai sensi della Legge 448/98 e s.m.i." con la quale è stato riconosciuto il beneficio in argomento a tutte le frazioni e case sparse non metanizzate del Comune di Verzuolo ricadenti al di fuori del centro abitato del capoluogo.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23.04.2001 con la quale è stata approvata la cartografia territoriale che esclude dal centro abitato di Verzuolo/Villanovetta l'agglomerato di Papò.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2002 con la quale i benefici di cui all'art. 8 comma 10 lettera c) della Legge 488/98 e s.m.i. e art. 13 comma 2 della legge 28.12.2001 n. 448 sono stati riconosciuti a:

- tutte le frazioni e case sparse non metanizzate del Comune di Verzuolo ricadenti al di fuori del centro abitato del capoluogo come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23.04.2001
- tutte le frazioni o case sparse non metanizzate ancorchè ricadenti nel centro abitato ove a sede la casa comunale gravitanti in parte di Via Prov.le Cuneo, Via Castello (parte alta) e Vicolo del Pozzo;

Considerato che successivamente a tali provvedimenti non risultano eseguite modificazioni alla rete di fornitura di metano da riscaldamento rimanendo confermato l'elenco della frazioni non metanizzate già precedentemente individuate con atto deliberativo n. 14 del 28.02.2001 e successiva n. 75 del 23.04.2001, ai sensi di quanto contenuto all'art. 4 comma 2 del D.L. 20.09.2000 n. 286 (convertito in Legge 23.11.2000 n. 354), per le porzioni ubicate a qualsiasi quota, trattandosi di zone al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse.

Preso atto che la Legge Finanziaria 2010, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione sul prezzo del gasolio e GPL per riscaldamento previsto dall'art. 13 della Legge 28.12.2001 n. 448;

Che di conseguenza le frazioni e case sparse non metanizzate ancorchè ricadenti nel centro abitato ove ha sede la casa comunale individuate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2002 non potranno più usufruire degli sconti in argomento;

Richiamata la nota dell'Agenzia della Dogane – Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per le esenzioni – del 31.12.2009 prot. 178604 RU e successiva n. 5961RU del 15.01.2010

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 31.03.2009 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2009 divenuta esecutiva in data 13.04.2009.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 in data 21.12.2009, con oggetto: " Esercizio provvisorio 2010. Assegnazione dotazioni finanziarie"

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento incarico di responsabilità degli uffici e servizi per l'anno 2010 protocollo interno n. 15412 del 23.12.2009, con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica –Edilizia e Patrimonio,

D E T E R M I N A

- 1) Di confermare quanto disposto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.02.2001 e successiva della Giunta Comunale n. 75 del 23.04.2001 in materia di agevolazione sul prezzo del gasolio e GPL da riscaldamento.
- 2) Di stabilire che in base alle recente evoluzione normativa "Legge Finanziaria 2010" i benefici della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL impiegati come combustibili per il riscaldamento dai consumatori delle zone di Comuni classificati in zona climatica "E", e quindi nel nostro territorio comunale, sono applicabili limitatamente alle porzioni di territorio e case sparse individuate con la delibera consigliare n. 14 del 28.02.2001 e successiva della Giunta Comunale n. 75 del 23.04.2001, come *zone non metanizzate al di fuori del centro abitato ove ha la sede comunale* " come individuate nella planimetria acquisita agli atti.
- 3) Di trasmettere copia della presente determinazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato, in adempimento a quanto previsto dalla norma sopra citata.